Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) ORLANDI	Presidente
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DE VITIS	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BENINCASA MAURIZIO

Seduta del 24/07/2018

FATTO

Il cliente deduce che nel corso del 2011 ha disposto, presso uno sportello della banca convenuta, più bonifici a fronte di spese per ristrutturazione e riqualificazione energetica della sua casa, con le seguenti causali: “acconto lavori di ristrutturazione” e “competenze lavori di ristrutturazione”. In quel periodo la banca non disponeva di appositi modelli per disporre bonifici per queste causali. Osserva che aveva espressamente indicato all’operatore di sportello la natura dei bonifici che stava richiedendo e l’operatore lo aveva rassicurato dicendo che, nonostante il modulo non lo prevedesse, i bonifici sarebbero stati inoltrati correttamente.

Il cliente ha portato le spese in questione in detrazione nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2011 in poi, ma il 13/06/2016 ha ricevuto un avviso di rettifica dall’Agenzia delle Entrate, che non ha riconosciuto le detrazioni d’imposta perché la mancata indicazione degli estremi di legge nei bonifici non ha consentito di operare la ritenuta d’acconto prevista per usufruire dell’agevolazione fiscale.

Esperito senza successo il reclamo, il cliente chiede il risarcimento del danno subito quantificato nella complessiva somma di € 18.215,72.

L’intermediario non ha formulato le controdeduzioni.

DIRITTO

Il Collegio osserva, in linea con un orientamento ormai consolidato, che la banca ha un obbligo di assistenza dei propri clienti nella corretta predisposizione degli ordini di bonifico al fine di consentire loro di poter godere delle previste agevolazioni fiscali. In questa

prospettiva devono essere valorizzate le circostanze di fatto – come documentate dalle parti – per stabilire se, nel caso specifico, si possa ritenere che l'addetto allo sportello della banca fosse consapevole dell'intenzione del cliente di usufruire di una agevolazione fiscale, oppure non ne fosse stato informato. Si è sottolineato, infatti, che il principio di buona fede obbliga ciascuna parte a comportarsi in modo tale da non pregiudicare ed anzi da salvaguardare il ragionevole interesse dell'altra, quando ciò non comporti a suo carico alcun apprezzabile ed ingiusto sacrificio (cfr., tra le tante, Collegio di Milano, decisione n. 5820/2013; Collegio di Roma, decisione n. 3236/2016; Collegio di Torino, decisione n. 4689/2018).

Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente ha esclusivamente dimostrato che sono stati eseguiti dei bonifici aventi una causale che fa riferimento, genericamente, a lavori di ristrutturazione. Non ha, per contro, offerto alcun elemento probatorio, neppure presuntivo, volto a dimostrare che l'addetto allo sportello della banca fosse consapevole dell'intenzione del cliente di usufruire di una agevolazione fiscale. Tale circostanza, in altri termini, è stata semplicemente allegata ma non provata.

Ciò considerato, facendo applicazione del principio dell'onere della prova come desumibile dall'art. 2697 cod. civ., la domanda del cliente non può essere accolta.

Il Collegio, tuttavia, non può non censurare la condotta dell'intermediario che ha omesso di formulare le proprie controdeduzioni.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURO ORLANDI